



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE**

UFFICIO VII ex DGSAN - P- 13143/02-04-2014 - I.S.A.2/15850

Decreto

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego in serra su pomodoro e zucchini contro nematodi galligeni (*Meloidogyne spp.*), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario TERVIGO SC 1 contenente la sostanza attiva abamectina.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed in particolare gli articoli 25 e 26;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva abamectina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2011 in attuazione della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, inoltrate da alcune Associazioni di categoria, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva abamectina ritenuta indispensabile come nematocida contro nematodi galligeni (*Melodogyne spp.*) sulle colture in serra di melone, pomodoro e zucchini da utilizzarsi in post-trapianto;

VISTA la richiesta presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection SpA, con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario TERVIGO SC 1 contenente la sostanza attiva abamectina,;

VISTO il parere favorevole espresso a seguito delle riunioni interministeriali del 27 febbraio 2014 e 7 marzo 2014, e confermato dalla sopracitata Commissione Consultiva, sentita tramite posta elettronica, per l'utilizzo del prodotto fitosanitario sopra citato, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulle colture in serra di melone, pomodoro e zucchini da utilizzarsi in post-trapianto;

VISTO il versamento effettuato dall'Impresa ai sensi del D.M. 28 settembre 2012 in vigore al momento della presentazione della domanda;

DECRETA

L'Impresa Syngenta Crop Protection SpA, con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, è autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo massimo di 120 giorni, il prodotto fitosanitario TERVIGO SC 1, a base della sostanza attiva abamectina, per l'impiego come nematocida contro i nematodi galligeni (*Melodogyne spp.*), sulle colture in serra di melone a partire dalla data del presente decreto, pomodoro e zucchini a partire dal 14 luglio 2014.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml: 250 - 500; L: 1- 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Syngenta Agro S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia);

Syngenta Korea, Iksan Plant, Sukam-dong, Iksan-si Jeonbuk (South Korea).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15950.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto gli allegati fac-simile delle etichette con le quali i prodotti dovranno essere immessi in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate.

Roma, li 12.5 MAR 2014

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Borrello



TERVIGO® SC 1
Nematocida contro i nematodi galligeni
su melone, pomodoro e zuccchino
Sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
abamectina pura g 1,67 (corrispondenti a 20 g/l)
eccipienti q.b. a g 100



NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n del

Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altre taglie: ml 250 - 500; l 5 - 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico

Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.
Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.

Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:

I primi sintomi di intossicazione acuta includono la miopia (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'adeguata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti l'attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.
In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveneni.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Caratteristiche generali

TERVIGO SC 1 è un nematocida per contatto dotato di azione rapida e persistente. È attivo contro i nematodi galligeni (*Meloidogyne spp.*) che attaccano le colture orticole in serra.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto è destinato ad un uso esclusivo in serra con il sistema dell'irrigazione a goccia o con manichette.

Melone⁽¹⁾, Pomodoro e Zuccchino⁽²⁾ (in serra) contro nematodi galligeni (*Meloidogyne spp.*): 5 L/ha.

Pomodoro: Effettuare massimo 6 trattamenti per ciclo di coltura.

Melone e Zuccchino: Effettuare massimo 4 trattamenti per ciclo di coltura

Iniziare i trattamenti dopo il trapianto. Trattamenti successivi ad intervalli di 10-14 giorni. Utilizzare volumi d'acqua (da 10000 a 20000 l/ha) sufficienti a distribuire il prodotto nella fascia di terreno in cui si sviluppano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua in quanto l'incorporamento a profondità maggiori comporta una riduzione dell'efficacia del prodotto nel controllo dei parassiti.

Avvertenze agronomiche

Prima dell'impiego tarare le attrezzature di applicazione in modo da assicurare la distribuzione della corretta dose di prodotto e il suo incorporamento nel terreno. Ai termini dell'applicazione, lavare accuratamente con acqua le attrezzature utilizzate.

Intervallo di sicurezza

Le derrate trattate con TERVIGO SC 1 possono venire raccolte il giorno stesso dell'applicazione del prodotto.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si usa da solo

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.

Smatire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

25 MAR 2014

⁽¹⁾Per MELONE: registrazione valida dal al **22 LUG 2014**

⁽²⁾Per POMODORO e ZUCCCHINO: registrazione valida dal 14 Luglio 2014 al 10 Novembre 2014

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del